

## NORME TECNICHE PER L'EMBRYO TRANSFER NEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO PUROSANGUE ARABO

Premesso che :

- L'Embryo transfer consiste nel prelievo dell'embrione da una femmina donatrice e nel suo trasferimento in una ricevente;
- L'Embryo transfer consente la riproduzione di femmine cui la riproduzione naturale è preclusa da impegni sportivi o impedimenti patologici;

Considerato che:

- L'Embryo transfer viene già praticato nella specie equina ed è pertanto opportuno regolamentarne le modalità di impiego nel Libro Genealogico, si decide di seguire le indicazioni secondo normative WAHO;

La CTC del Libro Genealogico delibera di inserire le seguenti disposizioni nelle norme tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo purosangue arabo.

- 1) sono iscrivibili al Libro Genealogico del psa perentoriamente un massimo di numero 2 puledri all'anno per femmina riproduttrice, anche da due stalloni diversi, nati da embryo transfer e ottenuti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a) Il proprietario della fattrice donatrice(o suo agente autorizzato) dovrà fornire all'ANICA l'apposito modulo XXX per la "**richiesta permesso di Embryo Transfer**", questo modulo, dovrà essere preventivamente richiesto all'Associazione stessa; il MOD XXX dovrà essere correttamente firmato e compilato con tutte le informazioni richieste
  - b) La donatrice dovrà essere registrata all'ANICA
  - c) Il DNA della donatrice dovrà essere depositato all'ANICA.
  - d) La tariffa per il servizio dovrà essere stata saldata
  - e) Una volta che l'ANICA avrà rilasciato il **permesso per l' Embryo Transfer**, lo stesso sarà valido per una stagione di riproduzione e fino a che la proprietà della fattrice non subirà cambiamenti o fino a che la cavalla non sarà esportata.
  - f) Il permesso per l'Embryo Transfer è rilasciato per una specifica donatrice e non può essere trasferito o utilizzato per un'altra fattrice.
  - g) Se lo stallone indicato nel permesso viene sostituito per qualsiasi ragione da un altro stallone, l'ANICA dovrà ricevere una nuova richiesta (mod XXX), verrà rilasciato un nuovo permesso con i dati del nuovo stallone.
  - h) Gli stalloni che verranno utilizzati per l'Embryo Transfer dovranno essere obbligatoriamente testati con DNA, prima che avvenga l'Embryo Transfer, nel caso che si trovino in Italia dovranno risultare essere iscritti al repertorio stalloni ANICA.
  - i) Se la donatrice verrà coperta in artificiale con importazione del seme dall'estero, si dovrà seguire il regolamento WAHO per l'inseminazione artificiale lo stallone dovrà comunque avere obbligatoriamente il DNA depositato.
  - j) Per la **ricevente**, dovranno essere forniti all'Associazione i dati anagrafici, DNA e nome con recapiti del proprietario o gestore.

Nel caso di una fattrice ricevente non PSA, questa dovrà essere registrata in apposito registro (registro riceventi non PSA) tenuto presso l'uc. Della ricevente

dovremo avere dati anagrafici, passaporto, DNA, nome del proprietario. Le fattrici riceventi verranno iscritte d'ufficio gratuitamente a questo registro.

- k) Entro un massimo di 60 giorni da un Embryo Transfer che risulti avere esito positivo, dovrà essere inviato all'ANICA il MODULO DICHIARAZIONE ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO EMBRIONALE E GRAVIDANZA (mod XXXI) compilato e firmato dal proprietario della fattrice e dal veterinario responsabile che ne certificherà la gravidanza.
- l) Se dovessero cambiare una delle due fattrici (donatrice o ricevente) o il proprietario, l'ANICA ne dovrà essere informata con comunicazione scritta allegando un nuovo modulo XXX . Un nuovo permesso dovrà essere emesso.
- m) Nel caso in cui la fattrice donatrice venga venduta prima della nascita dei puledri prodotti da Embryo Transfer, dovrà essere comunicata all'ANICA anche la proprietà degli embrioni che dovrà essere regolata dall'apposito modulo "**passaggio di proprietà dell'embrione**" (modulo MOD V/Embryo) da inviare all'ANICA entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà e comunque prima della nascita del puledro, con versamento della tariffa per il servizio
- n) Nel caso in cui il proprietario della fattrice venda l'embrione, il passaggio di proprietà dovrà essere comunicato all'ANICA compilando il modulo **passaggio di proprietà dell'embrione** (MOD V/Embryo), da inviare all'ANICA entro 30 giorni dalla data del passaggio di proprietà e comunque prima della nascita del puledro, con versamento della tariffa per il servizio
- o) La denuncia di nascita del puledro avverrà secondo la prassi in vigore e dovrà comprendere: Modulo denuncia nascita (MOD II) certificato di Impianto Embrionale (C.I.E. modulo previsto all'art. 42, comma 1 del D.M. 19/07/2000 n. 403), campione biologico per la determinazione del dna e tariffa per il servizio.
- p) Per quanto riguarda l'utilizzo di embrioni surgelati, in caso di morte della fattrice donatrice sarà possibile utilizzare i suddetti embrioni per due stagioni riproduttive successive alla morte.